

REGOLAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI (CDD)

UOC DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA

Art. 1 Finalità

I Centri Diurni per persone con disabilità rappresentano un'opportunità utile a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone disabili. Il Centro Diurno viene definito dalla DGR 740/2015 "un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-abilitativo-assistenziale". I Centri Diurni sono strutture a carattere territoriale e hanno finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue.

Art. 2 Destinatari

Persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza e in possesso della certificazione dello stato d'handicap ai sensi dell'Art.3 comma 3. della Legge 104/92.

Art. 3 Modalità di accesso

Per avviare il percorso di inserimento è obbligatorio rivolgersi all'Assistente Sociale della UOS Disabilità competente territorialmente che, previa verifica dei requisiti necessari per l'inserimento provvederà a far compilare la richiesta di inserimento al CDD, la compilazione del modulo per la privacy, la liberatoria per riprese video e fotografie.

L'Assistente Sociale coinvolgerà le figure socio-sanitarie dell'equipe multiprofessionale della UOS Disabilità per la valutazione della richiesta di intervento e l'analisi dei bisogni socio-assistenziali.

La valutazione sarà effettuata con l'utilizzo della scheda S.Va.M.Di. Gli operatori coinvolti nella valutazione individuano il progetto personalizzato appropriato alle caratteristiche e ai bisogni del richiedente. Il progetto dovrà essere concordato con l'interessato, la famiglia e/o l'amministratore di sostegno.

Il progetto dovrà essere approvato in sede di UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale).

I progetti di inserimento in Centro Diurno valutati e autorizzati dall'UVMD saranno inseriti nelle graduatorie dei Distretti 1 e 2 in riferimento alla competenza territoriale.

L'accesso sarà autorizzato in base alla graduatoria, ai posti accreditati disponibili, alla disponibilità delle risorse del fondo della non autosufficienza e del bilancio sociale. L'ingresso in Centro Diurno è autorizzato dal Direttore della UOC Disabilità e Non Autosufficienza competente per distretto.

Il Centro Diurno di inserimento deve corrispondere di norma alla struttura più vicina al domicilio del richiedente, fatte salve situazioni particolari documentate.

Art.4 Richieste di inserimento in Centri Diurni fuori ULSS

Per inserimenti presso Centri Diurni ubicati fuori Azienda ULSS 5 Polesana, questi potranno essere autorizzati in via straordinaria solo se sufficientemente motivati e previa valutazione delle stesse da parte dell'Equipe Multiprofessionale della UOS Disabilità. Il Centro Diurno fuori dal territorio di competenza dell'Azienda ULSS 5 dovrà essere in possesso dei requisiti di Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento Istituzionale.

Potrà essere rilasciata autorizzazione all'inserimento in CDD fuori ULSS a condizione che la famiglia provveda ad assicurare il trasporto del disabile al Centro Diurno senza alcun riconoscimento economico e la permanenza resterà autorizzata fintantoché il trasporto verrà garantito dalla famiglia. In alternativa, qualora la struttura ospitante sia in grado di garantire il trasporto dal domicilio al centro e viceversa, l'importo della impegnativa sarà quantificato secondo le indicazioni contenute nella DGR 740/2015.

L'Azienda provvederà a liquidare direttamente la struttura ospitante dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 5 Progetto Personalizzato

Per ogni utente del centro Diurno deve essere definito e documentato un progetto personalizzato sulla base:

- delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del suo contesto familiare e sociale;
- dei risultati che si vogliono ottenere;
- della capacità di risposta dell'ente in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il progetto personalizzato deve comprendere gli obiettivi d'intervento individuati dall'UVMD declinati in obiettivi specifici di intervento con i relativi indicatori di risultato.

Deve essere definita in particolare:

1. l'individuazione dell'operatore responsabile del Progetto Personalizzato;
2. l'informazione e il coinvolgimento dell'utente e/o dei suoi familiari nella definizione del Progetto Personalizzato;
3. la formalizzazione del Progetto Personalizzato, con la descrizione delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
4. la realizzazione di attività di verifica sul Progetto Personalizzato (procedure, tempi e strumenti).

Il progetto personalizzato dovrà essere redatto annualmente dall'Educatore del Centro Diurno e condiviso con la famiglia e la UOS Disabilità.

Art.6 Apertura del Centro

L'apertura dei Centri Diurni è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, per un totale massimo di 227 giornate annue, come previsto dalla DGR 740/2015.

Per ogni utente devono essere garantite minimo 7 ore di permanenza per la frequenza a tempo pieno.

La chiusura del servizio è prevista indicativamente nei seguenti periodi:

- Natale 2 settimane,
- Pasqua 1 settimana circa,
- Agosto 2 settimane.

Fatto salvo periodi diversi previsti nel calendario annuale o a recupero di chiusure straordinarie per eventi non prevedibili.

Sarà cura del Responsabile della UOS Disabilità, presentare il calendario annuale delle chiusure concordato con i rappresentanti del comitato dei familiari degli assistiti dei centri diurni entro il mese di gennaio di ogni anno.

Art.7 Rapporti con i Servizi ULSS 5

In tutte le fasi di erogazione del servizio devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare l'integrazione con gli altri servizi socio-sanitari e sociali del territorio.

È prevista la collaborazione con la UOS Disabilità dell'Azienda ULSS 5 per attività di Segretariato sociale, visite e consulenze specialistiche, neurologiche, fisiatriche e psicologiche, sostegno psicologico alle famiglie.

È prevista inoltre la collaborazione con il servizio di dietologia per le diete personalizzate.

Durante la vita quotidiana dei Centri Diurni può accadere che si verifichino delle criticità mediche per cui si rende necessario ricorrere al SUEM, in questa circostanza sarà garantita, sino all'arrivo di un familiare, la presenza di un operatore del centro.

Qualora si presentino assistiti con scariche frequenti dell'alvo, sindromi influenzali, vomito, possono essere sospesi dalla frequenza della Struttura su indicazione di un Medico del Distretto.

Gli operatori dei CDD dovranno rispettare le procedure di incident reporting indicate dall'Azienda ULSS 5.

Art. 8 Coordinamento del Centro

La funzione di coordinamento del Centro Diurno deve essere chiaramente distinta dalla funzione educativa.

In particolare la funzione di coordinamento avrà compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio. L'attività del centro può essere organizzata per moduli o gruppi, prevedendone il relativo momento di coordinamento.

Art. 9 Attività e Servizi

Il Centro Diurno realizza i suoi obiettivi attraverso le seguenti attività come indicato dalla DGR 740/2015:

- 1) attività nell'area delle autonomie personali,
- 2) attività socio ricreative espressive ordinarie,
- 3) attività occupazionali e di laboratorio finalizzate a prodotto finito,
- 4) attività infermieristiche attraverso l'applicazione del protocollo concordato con l'AULSS 5 per la somministrazione dei farmaci,
- 5) attività e progetti aggiuntivi.

Sono presenti i seguenti servizi:

- 1) Il Servizio Trasporto è previsto unicamente dal domicilio al Centro di competenza territoriale e viceversa. Non è garantito il trasporto per inserimento per centri diurni diversi dall'ambito territoriale,
- 2) Il Servizio Mensa è garantito presso la struttura, è somministrato in un locale appositamente attrezzato. Il servizio mensa deve rispettare le esigenze di ogni singolo individuo (diete particolari, allergie, intolleranze ecc..) Durante la consumazione del pasto è garantita agli assistiti la continuità della funzione educativa, assistenziale e di vigilanza da parte degli operatori dei Centri.

Art. 10 Assenze

La famiglia o il legale rappresentante sono tenuti ad avvisare tempestivamente gli operatori qualora l'utente fosse impossibilitato a frequentare il Centro per uno o più giorni telefonando entro e non oltre le ore 8.30 del primo giorno di assenza, al fine di evitare percorsi inutili ai pulmini e di ordinare pasti oltre il necessario.

Dopo un'assenza di almeno 5 giorni consecutivi per malattia, l'assistito viene riammesso solo previa presentazione di certificato medico.

Le assenze superiori ai 61 giorni consecutivi possono, come previsto dalla DGR.740, dar luogo da parte dell'Azienda ULSS a dimissione, sospensione o riformulazione del progetto. Le assenze per malattia o altri motivi (esempio ferie dei genitori) dovranno essere tempestivamente comunicate alla Responsabile della UOS Disabilità, per poter effettuare, se necessario, interventi compensativi a favore di persone con rilevanti bisogni di accoglienza temporanea.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dal servizio possono avvenire per:

- volontà da parte del familiare o legale rappresentante previa rinuncia formalizzata;
- valutazione in sede di UVMD della necessità di altro progetto in base all'evoluzione-involuzione dell'utente e della famiglia;
- raggiungimento dei limiti d'età;
- perdita dei requisiti di ammissibilità (es. art. 3 comma 3. Legge 104/92);
- trasferimento in altra struttura;
- trasferimento in altra ULSS.

Art. 12 Tirocini

All'interno dei Centri Diurni è ammessa la presenza di tirocinanti affidati ai tutor, individuati previa autorizzazione dell'Ufficio Aziendale competente.

Art. 13 Associazioni di Volontariato

La collaborazione tra i Centri Diurni e le Associazioni di Volontariato è regolamentata da apposite convenzioni sottoscritte con l'Azienda ULSS 5 Polesana, che normano la presenza e la collaborazione con il volontario all'interno della struttura secondo la normativa vigente.